



Corte I
A-8193/2007
{T 0/2}

Sentenza del 18 dicembre 2007

Composizione

Giudici Markus Metz (presidente del collegio),
Michael Beusch e Marianne Ryter Sauvant,
cancelliere Marco Savoldelli.

Parti

X. _____,
ricorrente,

contro

**Amministrazione federale delle contribuzioni,
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto,
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna,
autorità inferiore.**

Oggetto

imposta sul valore aggiunto (diritti di gioco presso un club di golf); decisione sulle spese processuali.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con riferimento ai diritti di gioco raccolti per finanziare l'opera di costruzione di un campo da golf, ovvero ai contributi pecuniari versati al fine di un'affiliazione con decisione del 6 ottobre 2004 l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha intimato a X._____, associazione costituita il 2 marzo 1999, di pagare l'importo di fr. 52'281.-- oltre a interessi del 5% dal 30 aprile 2002 a titolo di imposta sul valore aggiunto;

che con ricorso del 5 novembre 2004 X._____ (ricorrente) ha impugnato tale decisione davanti all'allora Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni (CRC; incarto 2004-202);

che con sentenza del 6 settembre 2006 quest'ultima ha confermato la decisione dell'AFC per quanto concerne il trattamento fiscale dei diritti di gioco dopo il 2 marzo 1999, mentre, dopo aver comunicato alla ricorrente l'eventualità di una reformatio in peius su questo punto, l'ha annullata con riferimento al periodo precedente, rinviando gli atti all'autorità inferiore per nuova pronuncia;

che con atto del 5 ottobre 2006 la ricorrente si è aggravata davanti al Tribunale federale (incarto 2A.594/2006) chiedendo, oltre all'annullamento della decisione impugnata, che i diritti di gioco in oggetto fossero considerati degli apporti di capitale non soggetti all'imposta sul valore aggiunto, ma con pieno diritto al recupero dell'imposta precedente postulando pure che i contributi annui stabiliti dagli statuti dell'associazione fossero sottoposti all'art. 18 no. 13 della legge federale del 2 settembre 1999 concernente l'imposta sul valore aggiunto (LIVA; RS 641.20) rispettivamente all'art. 14 no. 11 dell'ordinanza del 22 giugno 1994 concernente l'imposta sul valore aggiunto (OIVA, RU 1994 1464) e fosse di conseguenza concessa la possibilità di opzione;

che, nella misura in cui esso è stato ritenuto ammissibile e non privo di oggetto, con decisione del 9 novembre 2007 il Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso, annullando la decisione del 6 settembre 2006 della CRC, confermando la decisione su reclamo dell'AFC del 6 ottobre 2004 e decidendo tra l'altro che il Tribunale amministrativo federale avrebbe dovuto emanare un nuovo giudizio sulla ripartizione delle spese processuali per la procedura dinanzi alla CRC;

che in merito all'esito della vertenza il Tribunale federale ha comunque osservato che la conferma della decisione su reclamo dell'AFC appare un risultato assai più vicino alla posizione della CRC che non a quella sostenuta dalla ricorrente ponendo le spese giudiziarie esclusivamente a carico di quest'ultima;

che in discussione è qui unicamente il giudizio sulla ripartizione delle spese processuali per la procedura dinanzi alla CRC, istanza nelle cui competenze il Tribunale amministrativo federale è subentrato a partire dal 1. gennaio 2007 (art. 53 cpv. 2 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale [LTAF; RS 173.32], norma da cui emerge anche che il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale);

che, come osservato dal Tribunale federale, anche la CRC aveva sostanzialmente condiviso la pronuncia di prima istanza da lui poi confermata;

che, data la conferma della decisione dell'AFC da parte del Tribunale federale, il ricorso interposto davanti alla CRC, volto al suo annullamento, avrebbe dovuto comunque essere integralmente respinto, con pieno onere di spese a carico della ricorrente giusta l'art. 63 cpv. 1 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021);

che, infatti, il rinvio all'AFC decretato dalla CRC riguardava unicamente l'annunciata reformatio in peius, ovvero il trattamento fiscale dei diritti di gioco prima del 2 marzo 1999;

che, per quanto precede ed alla luce dell'art. 4 del regolamento dell'11 dicembre 2006 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF; RS 173.320.2), la ripartizione delle spese processuali stabilita con decisione del 6 settembre 2006 della CRC non necessita di essere modificata e può essere qui confermata;

che, giusta l'art. 6 lett. b TS-TAF, per la presente procedura non vengono prelevate spese processuali;

che neppure sono dati gli estremi per l'attribuzione di ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA);

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1.

Le spese processuali per la procedura introdotta con ricorso del 5 novembre 2004 davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di contribuzioni (incarto CRC 2004-2002) sono stabilite in fr. 2'500.--. Esse sono poste interamente a carico della ricorrente e computate sull'anticipo di pari importo da lei a suo tempo versato.

2.

Per la presente procedura, non si prelevano spese processuali.

3.

Non vengono assegnate ripetibili.

4.

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (atto giudiziario)

Il giudice presidente:

Il cancelliere:

Markus Metz

Marco Savoldelli

Rimedi giuridici:

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione, nella misura in cui sono rispettate le condizioni di cui agli art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: